

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai Signori:


dott. Cesare	LA FARINA	Presidente
dott. Sofo	BORGHESE	Vice Presidente
dott. Giovanni	TAGLIENTI	Componente
dott. Eleuterio	CALCAGNI	"
dott. Arnaldo	DESIDERIO	"
dott. Andrea	GARGANO	"
dott. Saverio	CONIGLIO	"
dott. Francesco	BOTTINI	"
dott. Vittorio	LOVERRE	"
dott. Renato	GRANATA	"
dott. Uberto	RADAELLI	"
dott. Giuseppe	RUBINO	"
dott. Gaetano	CALECA	"
dott. Franz	SESTI	"
dott. Giuseppe	SCRIBANO	"
dott. Giuseppe	COLETTI	"
dott. Vittorio	SGROI	"
dott. Vincenzo	D'ORSI	"
dott. Giuseppe	GIUFFRIDA	"
dott. Silvio	PIERI	"
dott. Giuseppe	DE NICTOLIS	"
dott. Domenico	CIAMPI	"
dott. Ruggero	SANDULLI	"
dott. Marcello	DONDONA	"
dott. Saverio	GABRIOTTI	"
dott. Claudio	BENEDETTI	"
dott. Giovanni	PRICOLO	"




• Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

Q R D I N A N Z A

sulla richiesta di referendum abrogativo degli articoli 2, 3 comma secondo (per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti); 7; 8 comma primo, numero 1) limitatamente alle parole: "avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato", numero 3) limitatamente alle parole; "di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani", nonché alle parole: "nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani", comma secondo limitatamente alla parola: "militare", comma terzo limitatamente alla parola: "militari"; 9 comma secondo limitatamente alla parola: "militari"; 10; 11; 12; 13; 14 comma primo numero 3) limitatamente alla parola: "militari" e comma secondo (Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna); 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 25 comma secondo (Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a un magistrato militare



di grado non inferiore a quello di procuratore militare della Repubblica, designato dal procuratore generale della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione, provvede il giudice istruttore del tribunale competente); 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43 comma primo limitatamente alle parole: "ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equiparato", alle parole: "di cui dieci ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato", comma secondo (I giudici militari appartengono: tre all'esercito, due alla marina, due all'aeronautica e uno a ciascuna delle altre forze militari), comma terzo limitatamente alla parola: "militari", comma quinto (In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o equiparati) e comma ~~se~~sto limitatamente alla parola: "militari"; 44 comma primo limitatamente alle parole: "dei quali due sono ufficiali" e comma secondo (Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto è possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati); 45 comma primo limitatamente alle parole: "dei quali tre sono ufficiali" e comma secondo (Nei casi preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la delibrazione); 50 comma primo limitatamente alla parola: "militari"; 51 limitatamente, dopo la parola "giudici", alla parola: "militari"; 54 e 55 del regio decreto 9 Settembre




.1941, N. 1022 (Approvazione dell'Ordinamento giudiziario militare) e successive modificazioni".

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

che il 23 Novembre 1979 nella cancelleria di questa Corte Suprema i venti cittadini italiani RIPPA Giuseppe, VIGEVANO Paolo, PERGAMENO Silvio, SPADACCIA Gianfranco, CICCIOMESSE RE Roberto, ROCCELLA Francesco, MELEGA Gianluigi, CHERUBINI Laura, DIONISIO Alessandro, SIGNORINO Mario, STEINER Andreas Maximilian, NARDI Gioiana, BALDASSARI Walter, NOVELLI Ivano, FOSCHI Angelo, SAPPIA Marco, BERNARDINI Rita, PASSERI Maria Grazia, FILIPPINI Rosa, RUTELLI Francesco (meglio specificati in verbale), dopo aver documentato la loro qualità di elettori, dichiararono di voler promuovere, in base all'art. 75 della Costituzione e agli art. 7 e 27 della legge 25 Maggio 1970 N. 352 e successive modificazioni, la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito:

"Volete voi che siano abrogati gli articoli 2; 3 comma secondo (Per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti); 7; 8 comma primo, numero 1) limitatamente alle parole: "avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato"; numero 3) limitatamente alle parole: "di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani, nonché alle parole: "nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere an-



che essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani",
comma secondo limitatamente alla parola: "militare",
comma terzo limitatamente alla parola: "militari"; 9
comma secondo limitatamente alla parola: "militari"; 10,
11; 12; 13; 14 comma primo numero 3) limitatamente alla
parola: "militari" e comma secondo (Almeno due dei tre
giudici militari devono essere ufficiali superiori, sal-
vo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione
proposta contro un decreto penale di condanna); 15; 16;
17; 18; 19; 22; 23; 25 comma secondo (Nei procedimenti a
carico di ufficiali generali, le funzioni del giudice i-
struttore sono affidate a un magistrato militare di grado
non inferiore a quello di procuratore militare della Re-
pubblica, designato dal procuratore generale militare
della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale de-
signazione, provvede il giudice istruttore del tribunale
competente); 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37;
38; 39; 40; 41; 42; 43; comma primo limitatamente alle pa-
role: "ufficiale di grado non inferiore a generale di cor-
po d'armata o equiparato", alle parole; "di cui dieci uffi-
ciali generali, di grado non superiore a generale di divi-
sione o equiparato", comma secondo (I giudici militari ap-
partengono: tre all'esercito, due alla marina, due all'ae-
ronautica e uno a ciascuna delle altre forze militari),
comma terzo limitatamente alla parola: "militari", comma
quinto (In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o
altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni
l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o e-
quiparati) e comma sesto limitatamente alla parola: "mili-



tari"; 44 comma primo limitatamente alle parole: "dei quali due sono ufficiali" e comma secondo (Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto è possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati); 45 comma primo limitatamente alle parole: "dei quali tre sono ufficiali" e comma secondo (Nei casi preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la deliberazione); 50 comma primo limitatamente alla parola: "militari"; 51 limitatamente, dopo la parola "giudici", alla parola "militari"; 54 e 55 del regio decreto 9 Settembre 1941 N. 1022 (Approvazione dell'Ordinamento giudiziario militare) e successive modificazioni. Che l'annuncio di tale iniziativa fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 321 del 24 Novembre 1979: che successivamente il 26 Giugno 1980 i promotori RIPPA Giuseppe, CHERUBINI Laura, PASSERI Maria Grazia, PERGAMENO Silvio, VIGEVANO Paolo riferendosi alle dichiarazioni di cui al verbale del 23 Novembre 1979 presentarono formale richiesta del referendum sopraindicato, depositando ai sensi dell'art. 28 della legge 25 Maggio 1970 N. 352 e successive modificazioni N. 580 scatole nelle quali dichiararono racchiusi fogli contenenti oltre 600.000 firme di cittadini italiani elettori per la Camera dei Deputati nonché 37 scatole contenenti certificazioni di iscrizioni nelle liste elettorali; che, con analoghe modalità, il successivo giorno 27 Giugno 1980, i promotori CHERUBINI Laura, PASSERI Maria Grazia, e



PERGAMENO Silvio depositarono altre 2 scatole, nelle quali dichiararono essere inclusi fogli contenenti N. 2000 firme di elettori; nonché una scatola contenente certificazioni di iscrizioni nelle liste elettorali;

- che il 25 Settembre 1980 gli stessi tre promotori depositarono altre 4 scatole nelle quali dichiararono essere contenuti fogli con 2.500 firme di elettori, nonché 4 scatole contenenti certificazioni di iscrizioni nelle liste elettorali;

- che nel frattempo questo Ufficio Centrale, in vista della complessità delle operazioni, per ottenere la maggior precisione possibile dei calcoli da farsi aveva, con verbale del 4 Luglio 1980, richiesto, al Signor Primo Presidente ai sensi dell'art. 6 della legge 22 Maggio 1978 N. 199 di essere autorizzato ad avvalersi della collaborazione del Centro elettronico di documentazione esistente presso l'Ufficio del Massimario e del ruolo di questa Corte Suprema di Cassazione, oltre che dei magistrati appartenenti all'Ufficio suddetto, nonché di un consistente ufficio di segreteria e personale ausiliario;

- che l'autorizzazione era stata concessa con decreto 5 Luglio 1980 del Primo Presidente, il quale, con altro decreto, aveva messo a disposizione dell'Ufficio Centrale i magistrati, i funzionari e l'altro personale richiesto;

- che dal 7 al 9 Luglio l'Ufficio Centrale procedette all'apertura dei plichi ed all'identificazione dei fogli mediante timbrature e numerazione progressiva,



fogli che furono poi ricollocati in altrettanti pacchi, debitamente numerati e sigillati;

- che le operazioni di verifica relative alle dodici proposte referendarie, tra cui la presente, complessivamente depositate entro il 30 Settembre 1980 si sono svolte ed esaurite nel periodo dal 22 Settembre al 29 Novembre 1980;

- che il referendum in esame conformemente ai dati ricavati dall'elaboratore elettronico ha raggiunto e superato il numero di 500.000 sottoscrizioni regolari richiesto dalla legge;

- che quindi l'operazione può dichiararsi chiusa non essendovi materia per gli ulteriori adempimenti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 dell'art. 32 della legge N. 352 del 1970;

- che, pertanto, si dà atto:

- a) che la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge;
- b) che essa è stata presentata da soggetti che vi erano legittimati;
- c) che il deposito è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli regolari;
- d) che la richiesta di abrogazione sopraindicata è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le firme di ciascun foglio;
- e) che il numero definitivo delle sottoscrizioni regolari supera quello di 500.000 voluto dalla legge;

considerato che il compito dell'Ufficio Centrale consiste nella verifica della legittimità formale della proposta di



- 9 -

referendum, implicante il riscontro del rispetto dei limiti modali e temporali di questa;

- che relativamente all'oggetto del referendum, nel caso in cui non vi sia questione di concentrazione con altri referendum, spetta a questo Ufficio constatare esclusivamente se l'atto considerato è una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo è intervenuta abrogazione legislativa o sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale;

- che nella specie è indubbio il carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a referendum;

- che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità costituzionale

per questi motivi

letti gli artt. 75 della Costituzione, 8, 9, 27 e 32 della legge 25 Maggio 1970 N. 352 e successive modificazioni,

L'Ufficio Centrale per il referendum

dichiara

legittima la richiesta di referendum popolare sul quesito sopraindicato

dichiara

cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del referendum

dispone


che la presente ordinanza sia comunicata:

al Presidente della Repubblica,

ai Presidenti delle Camere,

al Presidente del Consiglio dei Ministri

al Presidente della Corte Costituzionale



e sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario entro cinque giorni dal deposito ai presentatori RIPPA Giuseppe, CHERUBINI Laura, PASSARI Maria Grazia, PERGAMENO Silvio e VIGEVANO Paolo.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio Centrale per il referendum nell'edificio della Corte Suprema di Cassazione il 2 dicembre 1980.

IL PRESIDENTE
Cesare LA FARINA

IL SEGRETARIO
Cataldo ALESSANO

Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione il 2 dicembre 1980.



IL DIRETTORE AGG. DI CANCELLERIA

Cataldo ALESSANO